



46427-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2993/2021
FILIPPO CASA		CC - 12/10/2021
GIACOMO ROCCHI		R.G.N. 14236/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA		
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG *L. Trupiaeri, che ha concluso*

per l'accoglimento del ricorso;

27

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza emessa in data 7 aprile 2021 ha respinto la domanda di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare in atto nei confronti di (omissis) (dal 7 ottobre 2020).

1.1 In motivazione si ricostruisce la condotta tenuta da (omissis) , sottoposto alla detenzione domiciliare per motivi di salute .

In particolare si afferma che in data 9 marzo 2021, per come risulta dalla informativa redatta dai carabinieri di (omissis) , il (omissis) ha sottratto da un locale pubblico un barattolo contenente offerte in denaro (per un importo superiore a trecento euro) destinate alla cura di un bambino affetto da grave malattia.

La identificazione del (omissis) – in quella data autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per provvedere alle essenziali esigenze di vita – viene ritenuta certa, sulla base dei contenuti della predetta informativa.

1.2 Nel valutare la domanda di revoca, il Tribunale afferma che:

a) il procedimento penale derivato dalla condotta tenuta dal (omissis) non ha visto applicata alcuna misura cautelare;

b) permane il quadro patologico che ha determinato il differimento della pena.

Viene, pertanto, ritenuta sufficiente la imposizione di prescrizioni più stringenti in tema di allontanamento dal domicilio, reso possibile solo per comprovate esigenze sanitarie.

127

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. territoriale, deducendo vizio di motivazione .

2.1 Secondo il P.G. ricorrente la finalità di assicurare le cure al soggetto portatore di patologie fisiche – cui si ispira la disposizione di legge in tema di detenzione domiciliare – va temperata con le necessità di prevenzione speciale ed il profilo soggettivo di pericolosità del (omissis) è particolarmente elevato (più condanne per il reato di rapina).

Si osserva inoltre che l'applicazione della detenzione domiciliare, nel caso del (omissis) , non è derivata da un accertamento di condizioni di assoluta incompatibilità con la detenzione, quanto da cautele derivanti dalla emergenza pandemica (in ragione di un quadro patologico non particolarmente allarmante).

In simile contesto, si ritiene non congruamente apprezzata la estrema gravità del fatto commesso durante l'esecuzione della misura alternativa, tale da rendere del tutto evidente la tendenza alla reiterazione di reati contro il patrimonio.

Nessun rilievo andava attribuito alla mancata applicazione di misura cautelare nell'ambito del procedimento penale correlato, sia in ragione del fatto che una decisione applicativa di misura potrebbe ancora intervenire, sia in virtù della autonomia delle valutazioni che le diverse autorità giudiziarie sono chiamate ad operare.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 L'applicazione di misure alternative alla detenzione, tra cui la detenzione domiciliare, implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte v.Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).

In rapporto a simile assetto normativo è stato più volte ritenuto, negli arresti di questa Corte di legittimità, che anche una singola condotta di reato posta in essere durante la sottoposizione - ove ne sia apprezzata in concreto la gravità - può determinare, con valutazione in fatto ed autonoma del Tribunale di Sorveglianza (v. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) la revoca del beneficio.

3.2 Nel caso in esame, pur dovendosi tener conto della incidenza sulla decisione delle condizioni di salute del ^(omissis) (che hanno determinato l'applicazione del beneficio), il Tribunale di Sorveglianza non realizza alcun autonomo apprezzamento della gravità del fatto - non apparendo rilevante il mero dato della mancata applicazione della misura cautelare in sede penale - né compie una effettiva ricognizione della consistenza e gravità delle patologie fisiche, limitandosi a richiamarne l'esistenza.

Vi è pertanto mera apparenza di motivazione, il che conduce all'accoglimento del ricorso.


P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina.

Così deciso il 12 ottobre 2021

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

